

1. Con decreto ingiuntivo, non provvisoriamente esecutivo, il Tribunale Civile di X, ingiungeva all'ASL il pagamento a favore della struttura Alfa, di somme a titolo di differenze tra quanto liquidato dalla predetta ASL, nei limiti dei tetti di spesa annuali fissati dalla Regione e quanto dalla stessa struttura fatturato per prestazioni rese quale soggetto accreditato con la ASL, nell'ambito del SSN. Assunte le vesti del Dirigente Avvocato dell'ASL, rediga, il candidato, l'atto giudiziario difensivo che ritiene più opportuno per la tutela dell'azienda.

FA
C
P




Prova non sospesa
P. Michele Febba

2. Il sig. Tizio, lamentando di aver subito danni a seguito di un intervento chirurgico cui era stato sottoposto presso l'ASL di Alfa, notificava alla predetta ASL e al medico, dipendente della stessa, che aveva praticato l'intervento, atto di citazione dinanzi al Tribunale di Alfa e chiedeva di disporsi consulenza tecnica affinché il Tribunale accertasse e verificasse che i danni subiti fossero stati causati dalla imperizia del professionista e affinché quantificasse il grado di inabilità derivante ed il grado di responsabilità del chirurgo e della struttura. Assunte le vesti del Dirigente Avvocato dell'ASL, rediga il candidato l'atto giudiziario difensionale che ritiene più opportuno per la tutela dell'azienda.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Prova soffergiata
Dehise Jouda.

3. L'impresa è stata esclusa da una gara di appalto per non aver prodotto documenti la cui carenza è sanzionata dal bando in modo espresso con l'esclusione. L'impresa ha prodotto ricorso al TAR impugnando l'esclusione, sostenendo che l'Amministrazione appaltante avrebbe dovuto fare ricorso al soccorso istruttorio per consentire di sanare l'omissione documentale. Il candidato si costituisca in giudizio per l'Amministrazione appaltante, argomentando della legittimità dell'esclusione e del mancato ricorso al soccorso istruttorio.

Prava non sottoposta

